Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di giovedì 7 Settembre 2023

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Canone speciale RAI dovuto in presenza di sintonizzatore

di **Alessandro Bonuzzi**

Nelle ultime settimane molti soggetti **esercenti attività d'impresa** stanno ricevendo a mezzo pec il bollettino di pagamento del **canone speciale RAI** con allegata la **comunicazione** rappresentata qui sotto.

Torino, agosto 2023

Oggetto: Canone Speciale alla televisione

Le vigenti disposizioni normative[1] impongono l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall'ambito familiare o comunque a scopo di lucro diretto o indiretto, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Si rammenta che il canone è dovuto anche qualora l'apparecchio non sia utilizzato per la visione di programmi televisivi, ma -ad esempio- per la diffusione di dati ed informazioni, di filmati dimostrativi o ancora nell'ambito di sistemi di videosorveglianza etc.

Qualora, pur detenendo uno o più apparecchi televisivi presso i Vostri locali, non abbiate corrisposto il canone di abbonamento speciale, Vi invitiamo a regolarizzare la Vostra posizione, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Riportiamo in allegato tutte le indicazioni utili per effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, postale o con carta di credito; in alternativa potrà essere utilizzato il bollettino postale di c/c 2105, che trovate annesso alla presente comunicazione già precompilato.

Per ogni comunicazione utile alla definizione della pratica, La invitiamo ad utilizzare l'allegata cartolina questionario preaffrancata.

Vi informiamo inoltre che, qualora sussistano i presupposti previsti dalla normativa fiscale, l'importo del canone può essere dedotto dal reddito di impresa.

Con l'occasione Vi ricordiamo infine che il canone di abbonamento è un tributo[2] e che le imprese e le società sono tenute per legge ad indicare in dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale (art. 17 D.L. 201/2011). Agli Organi di controllo è demandato il compito di verificare sul territorio il regolare pagamento del canone.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, che potranno essere richieste mediante i canali indicati in calce, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Direzione Canone, Beni Artistici
e Accordi Istituzionali
Il Direttore

[1] artt. 1 e 27, RDL 246/1938 e art 2, D.L.Lt. 458/1944
[2] Corte Cost. 8 giugno 1963, n. 81

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13, Reg. UE 2016/679) si veda retro

MAIL0SWC_1STMNUSR_0068-003503-5303-11209-1

Si noti che l'avviso sta raggiungendo (anche) esercenti che negli anni passati non hanno provveduto – a ragione o meno – al pagamento del canone; pertanto, con tutta probabilità, l'imprenditore si sente "**spiazzato**" dal contenuto della pec.

Ad ogni modo, con la comunicazione in questione, la RAI invita all'assolvimento della tassa le imprese che detengono **uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive**, specificando che coloro che non hanno corrisposto il canone speciale, anche evidentemente con riferimento ad anni pregressi, possono regolarizzare la propria posizione, evitando la **sanzione** di legge che si ricorda essere fissata in misura variabile da 103,29 a 516,45 euro.

Al riguardo è importante ricordare che il canone speciale RAI **non è, in generale, dovuto per il semplice possesso di pc, *tablet* e *smartphone***. Infatti, se da una parte è vero che il presupposto impositivo è la **detenzione** dell'apparecchio, a nulla rilevando l'eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione/ascolto di programmi radiotelevisivi (ad esempio apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie), dall'altra si deve tener presente che **è da ritenere "atto o adattabile" alla ricezione di programmi radiotelevisivi, e quindi assoggettato al pagamento del canone, solo il dispositivo dotato almeno del sintonizzatore idoneo a operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo**.

Ne consegue che **i computer, *smartphone* e *tablet* privi di sintonizzatore non costituiscono apparecchi radiotelevisivi e, dunque, non fanno scattare la debenza della tassa**; in tal caso è raccomandabile inviare una **pec di risposta** alla RAI avvisando che gli apparecchi posseduti sono privi di sintonizzatore e, quindi, il canone speciale RAI non è dovuto. Diversamente, l'impresa che detiene dispositivi **provvisti** di sintonizzatore è tenuta ad assolvere il canone speciale RAI.

Sempre in merito al canone speciale RAI, va peraltro ricordato l'obbligo di compilare:

- il prospetto presente nel **frontespizio** del modello Redditi PF "**CANONE SPECIALE RAI**";

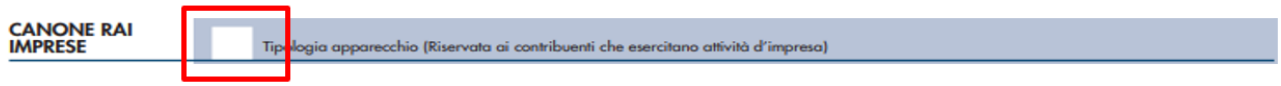

- la casella "**Canone Rai**" presente nel prospetto "**ALTRI DATI**" del frontespizio del modello Redditi SP e SC.

Deve essere ivi indicato:

- il **codice 1**, in caso di detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio;
- il **codice 2**, in caso di detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive;
- il **codice 3** qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio con sintonizzatore.

In aggiunta, l'indicazione dei codici 1 o 2 richiede di riportare i dati relativi all'abbonamento RAI nell'apposito prospetto del **quadro RS** e in particolare:

- nei **righi RS41** e **RS42** del modello Redditi PF;
- nel **rigo RS47** del modello Redditi SP;
- nei **righi RS111** e **RS112** del modello Reddito SC;
- nei **righi RS81** e **RS82** del modello Redditi ENC, per gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente un'attività commerciale.

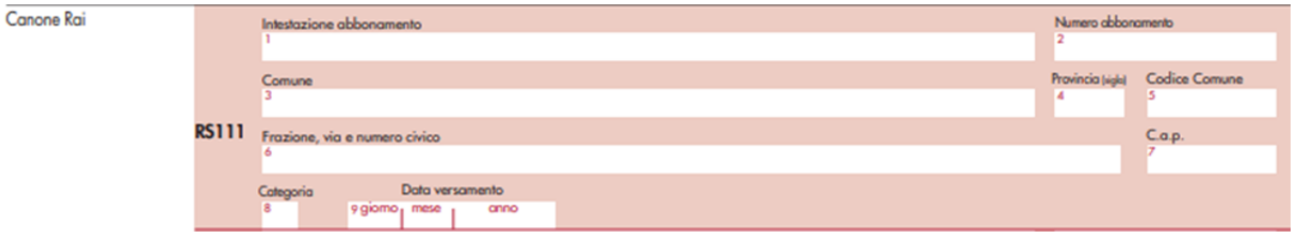
Canone Rai

RS111

Intestazione abbonamento 1

Numero abbonamento 2

Comune 3

Provincia (sigla) 4

Codice Comune 5

Frazione, via e numero civico 6

C.a.p. 7

Categoria 8

Data versamento 9 giorno mese anno

Sostanzialmente nel quadro RS vanno forniti i seguenti dati:

- il **numero di abbonamento speciale** alla radio o alla televisione;
- la **categoria** di appartenenza per l'applicazione della tariffa di abbonamento;
- la **data** del **primo versamento** per un nuovo abbonamento speciale, quindi, per quanto riguarda il modello Redditi 2023, qualora l'abbonamento sia stato attivato nell'anno 2023.